

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA**

**PRATICHE SU EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA MONUMENTALE E PRATICHE EDILIZIE ORDINARIE  
FOCUS SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**  
Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Rovigo

**Modalità di presentazione e documenti da allegare alle pratiche edilizie per gli immobili sottoposti a tutela monumentale e archeologica ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio , D.Lgs. 42 / 2004**

Arch. Felice Giuseppe Romano, Dott.ssa Giovanna Falezza, Dott.ssa Letizia Tasso

Rovigo, 18 Giugno 2025



**>> Quando un edificio o un bene storico-artistico sono vincolati cioè soggetti al Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004?**

- Immobili dichiarati di interesse culturale (con decreto/provvedimento ministeriale ex art. 13 per beni privati o ex art.12 -verifica di interesse culturale- per beni pubblici o assimilabili)
- Immobili di proprietà pubblica o assimilabile tutelati de iure (art. 10, co. 1/art. 12 del Codice) aventi più di settanta anni e di autori non viventi finché non sia intervenuta la verifica di interesse culturale

**>> Cosa comporta la tutela diretta sull'immobile?**

- Art. 20 - **Interventi vietati**
  - I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
- Art. 30 - **Obblighi conservativi**
  - Gli Enti pubblici hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.



## >> Cosa comporta la tutela diretta sull'immobile

### Art. 21, c. 4 **Richiesta di autorizzazione per lavori**

l'esecuzione di opere e lavori di qualsunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione previa presentazione, da parte dell'interessato, di un **progetto** o di una descrizione tecnica delle attività proposte

**Il mutamento di destinazione d'uso** dei beni medesimi è comunicato al soprintendente che ne verifica la compatibilità (ex art. 20)

### Art. 27 **Situazioni di urgenza**

possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (limitatamente a puntellamenti, cerchiature, transennamenti ecc.) solo per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice).

### Art. 45 **Prescrizioni di tutela indiretta**

presentare formale istanza, il parere verrà rilasciato previa verifica del rispetto delle distanze, delle misure e delle altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Il Decreto spiega i caratteri da tutelare.



## PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

### >> Chi chiede l'autorizzazione?

L'autorizzazione per interventi di edilizia è richiesta dal **proprietario, possessore o detentore** del bene culturale ed è rilasciata dal Soprintendente entro 120 giorni dalla richiesta

### >> Chi firma e redige il progetto?

Ai sensi del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925 - **Architetto**, anche quando ci fosse la necessità di fare dei consolidamenti, deve essere sempre presente la figura dell'architetto.

### >> Specificità per interventi su beni archeologici

DM 244/2019- Allegato 2 - **Archeologo**: Progettare, dirigere, coordinare, valutare e collaudare interventi di conservazione, manutenzione, restauro, protezione di beni, monumenti, contesti e siti archeologici.

### >> Specificità per interventi su beni culturali

Interventi di manutenzione e restauro su beni culturali devono essere eseguiti in via esclusiva da **Restauratori qualificati** in possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 42/2004

Interventi di restauro OS2-A devono essere obbligatoriamente firmati da restauratore abilitato secondo normativa vigente nelle giuste classi



## PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

### >> Come avviare il progetto

verifica preliminare dello stato assentito dell'immobile, eventuale accesso agli atti presso la Soprintendenza

leggere il Decreto di vincolo (sito web della Soprintendenza) in particolare le motivazioni della tutela e la relazione storico-artistica associata

### >> Come presentare il progetto

Modulo richiesta autorizzazione lavori scaricabile da sito web Sabap con marca da bollo da € 16 per interventi privati (marca da bollo va allegato il modulo specifico di assolvimento) compilato in tutte le sue parti.

indicazioni catastali Fg. particella e sub (è importante individuare l'unità immobiliare)

INVIO (anche per le successive integrazioni)

- o tramite PEC alla Soprintendenza
- o tramite SUAP del Comune

|            |                               |                   |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| PROTOCOLLO | Responsabile del procedimento | marca<br>da bollo |
|------------|-------------------------------|-------------------|

Al Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici  
Verona, Vicenza, Rovigo

**Oggetto: Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004)**

**Il richiedente\*** Codice Fiscale

\*Il richiedente deve essere il destinatario del provvedimento. Nel caso di più richiedenti allegare elenco separato.

Cognome ..... Nome .....

Nato a ..... il .....

Residente a ..... (Prov. ....)

Via ..... n° ..... CAP .....

Tel. .... fax ..... e-mail .....

da compilarsi nel caso il richiedente sia rappresentante legale di Ente/Società

Denominazione/Ragione sociale .....

Partita Iva  Codice Fiscale

con sede a ..... (Prov. ....)

Via ..... n° ..... CAP .....

Tel. .... fax ..... e-mail .....

eventuale altro recapito completo cui indirizzare la documentazione richiesta .....

.....

in qualità di

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Proprietario    | <input type="checkbox"/> Amministratore condominio (se proprietà condominiale) |
| <input type="checkbox"/> Comproprietario | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) .....                             |
| <input type="checkbox"/> Possessore      |  |
| <input type="checkbox"/> Detentore       |  |



# PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

## INVIARE SEMPRE COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

|            |                               |                   |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| PROTOCOLLO | Responsabile del procedimento | marca<br>da bollo |
|------------|-------------------------------|-------------------|

Al Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici  
Verona, Vicenza, Rovigo

**Oggetto: Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004)**

**Il richiedente\*** Codice Fiscale

\*Il richiedente deve essere il destinatario del provvedimento. Nel caso di più richiedenti allegare elenco separato.

Cognome ..... Nome .....

Nato a ..... il .....

Residente a ..... (Prov. ....)

Via ..... n° ..... CAP .....

Tel. .... fax ..... e-mail .....

da compilarsi nel caso il richiedente sia rappresentante legale di Ente/Società

Denominazione/Ragione sociale .....

Partita Iva  Codice Fiscale

con sede a ..... (Prov. ....)

Via ..... n° ..... CAP .....

Tel. .... fax ..... e-mail .....

eventuale altro recapito completo cui indirizzare la documentazione richiesta .....

.....

in qualità di

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Proprietario    | <input type="checkbox"/> Amministratore condominio (se proprietà condominiale) |
| <input type="checkbox"/> Comproprietario | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) .....                             |
| <input type="checkbox"/> Possessore      |  |
| <input type="checkbox"/> Detentore       |  |



**Documentazione fotografica** interni ed esterni con coni visuali di ripresa indicati su una pianta, in particolare delle aree di intervento.

**Relazione storico artistica e costruttiva** dell'immobile, strettamente riferita all'edificio e alla sue vicende costruttive/ di trasformazione

### Rilievo geometrico – materico- dei dissesti

Rappresentazione in scala 1:50 (con dettagli in scala 1:20/10) quotato, reale non semplificata con andamenti murari, arredi fissi, serramenti, impianti ecc.

**Relazione tecnica** degli interventi progettuali ed esplicitare i temi progettuali:

### SERRAMENTI

restauro/manutenzione/sostituzione  
 abaco dello stato di fatto con foto e rilievi dimensionali  
 stato di progetto con disegni di dettaglio (spessori dei telai, scala 1:10/ 1:5) in rapporto al foro finestra esistente e modalità di inserimento rispetto alle murature

### CONTROSOFFITTI IN CANNICCIO

conservazione dei cannicci storici tecnica costruttiva da preservare

### PAVIMENTI

in caso di pavimenti storici, in legno, cementine, palladiane  
 documentazione con un abaco fotografico descrittivo e descrizione

| <b>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA</b><br>(in triplice copia) |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>                              | <b>1. Documentazione fotografica a colori</b> in formato minimo 13x18 cm. in originale con allegata planimetria dei punti di ripresa.<br><b>1.a Documentazione fotografica, come sopra</b> di pavimentazioni e soffitti anche se non decorati<br><b>1.b Documentazione fotografica, come sopra</b> delle parti interessate all'intervento da nuove costruzioni.<br>La documentazione deve illustrare esaurientemente sia gli esterni che gli interni, anche nei casi d'interventi parziali.<br>Non sono accettate fotografie istantanee o digitali stampate su carta comune, ovvero le fotografie devono essere perfettamente leggibili e nitide.   |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>2. Relazione storico-artistica</b>   |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>3. Relazione tecnica</b> che comprenda anche le valutazioni relative alle risultanze del rilievo materico e del degrado, specifica delle tecniche esecutive, dei materiali che s'intendono utilizzare, dell'intervento strutturale, dell'impiantistica.  |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>4. Computo metrico estimativo</b> con descrizioni specifiche delle modalità operative per le diverse aree di degrado mappate. Il computo deve essere suddiviso secondo le diverse parti dell'immobile (coperture, facciate, singoli ambienti interni, ecc.), al computo va allegata una planimetria di riferimento.  |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>5. PLANIMETRIE GENERALI</b><br><b>5.a Planimetria</b> generale a scala territoriale e/o urbana<br><b>5.b Estratto mappa catastale</b> in scala 1:2000 o 1:1000<br><b>5.c Planimetria</b> generale di riferimento a scala dell'intero immobile con ubicazione dell'intervento   |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>6. RILIEVO GEOMETRICO</b><br>PIANTE n°      SEZIONI n°      i      PROSPETTI n°      TAVOLE per indagini preliminari n°<br>N.B. Il rilievo geometrico in scala 1:50 deve essere quotato in tutte le parti rappresentate. Le sezioni devono essere tracciate sulle parti significative del complesso (vani scala; ambienti voltati; parti che vengono interessate dalle modifiche di progetto, ecc.).   |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>7. RILIEVO MATERICO</b><br>PIANTE n°      SEZIONI n°      i      PROSPETTI n°      TAVOLE per indagini preliminari n°<br>N.B. Rilievo materico e del degrado che deve essere accluso al rilievo geometrico. Devono essere descritti, con mappature retinate o con disegno dal vero, la natura dei materiali (murature e malte di allettamento, intonaci, pavimenti soffitti e solai, coperture, ecc.), le patologie di degrado in corso e le cause che le hanno determinate. Le diverse osservazioni devono essere perimetrale sugli elaborati grafici. Le indagini conoscitive preliminari devono trovare riscontro sugli elaborati. Ove possibile si faccia riferimento alle forme di alterazione e di degrado codificate nella normativa UNI. |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>8. RILIEVO DI DISSESTI STATICI E/O CARENZE STRUTTURALI</b><br>N.B. Gli elaborati grafici devono essere in scala 1:50. Sono consigliati particolari in scala maggiore; quadro fessurativo, quadro deformativo e controllo dei fuori piombo.   |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>9. Progetto di conservazione dei materiali</b> individuati con mappature o indicazioni puntuali, con indicazioni delle operazioni da attuare e riferimento numerico alle schede di capitolato relative.  |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>10. Progetto di consolidamento strutturale con particolari costruttivi</b> conforme al progetto che si invia al Genio civile e redatto secondo le disposizioni in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico.  |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>11. Tavole del progetto di riuso</b> quotate in scala 1:50 - piante, prospetti, sezioni - che devono corrispondere a quelle di rilievo, particolari costruttivi.   |
| <input type="checkbox"/>                              | <b>12. Tavole comparative (niallo - rosso)</b>  |



### 3. **Relazione tecnica** degli interventi progettuali ed esplicitare i temi progettuali:

#### **CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE** restauro/manutenzione/sostituzione

##### **rilievo accurato e dettagliato**

**campagna di indagini diagnostiche** per capire lo stato di conservazione degli elementi e le caratteristiche prestazionali (caratterizzazione meccanica delle strutture, la qualità e la resistenza dei materiali, le forme di degrado a cui è soggetto mediante prove strumentali e indagini visive)

Orientare l'intervento alla **riparazione/consolidamento** e non sostituzione (es. strutture lignee e rinforzi murari).

##### Messa in sicurezza sismica: **MIGLIORAMENTO SISMICO e NON ADEGUAMENTO**

Considerato che per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ci si deve limitare ad interventi di miglioramento sismico, e non di adeguamento, gli interventi strutturali devono essere progettati conformemente alle *"Linee Guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale"* del Mibac (DPCM 9 febbraio 2011) e dalle *NTC2018*, contemperando le istanze di conservazione del bene con quelle di sicurezza.

L'analisi sismica corredata da una relazione di sintesi che specifichi in particolare:

-la vulnerabilità iniziale dell'edificio, il livello di conoscenza raggiunto tramite le indagini preliminari e il conseguente fattore di confidenza applicato, la vita nominale e la classe d'uso individuate e il conseguente livello di sicurezza che si intende raggiungere e le motivazioni così come previsto dal cap. 8 delle *NTC 2018*;



## COPERTURE

stato di fatto e di progetto, attenzione alla rappresentazione grafica (strutture costituenti e stratigrafia, ma anche caminelle, comignoli, antenne, lucernari, macchine di condizionamento)

Contenere le modifiche della quota di imposta e linea di gronda: isolanti di coibentazione spessori ridotti, servono disegni comparativi per capire il grado di alterazione

Velux: contenere il numero, non su bagni di servizio o spazi non abitabili

## INTONACI

storici anche se a base cementizia (edifici del Novecento) o malta bastarda, non solo intonaci decorati, leggere l'architettura e le caratteristiche delle sue finiture con finalità conservative

**Saggi stratigrafici e indagini con analisi chimico fisiche**, richiesta di saggi va autorizzata, individuare/concordare dove fare i saggi solitamente laddove sono previsti dei varchi, delle demolizioni (aperture di porte o demolizioni di pareti), nel sottogronda, fasce decorative. Presentare prima il piano dei saggi a cura di un restauratore in possesso dei requisiti di legge. Sulla scorta dei risultati delle stratigrafie e delle eventuali indagini si presenta il progetto dell'intervento. E alla fine dell'intervento si relaziona l'intervento. Ci possono essere sopralluoghi ispettivi.

## IMPIANTI

far capire l'**impatto delle reti impiantistiche sulle murature**, non solo l'aspetto estetico, per macchine esterne prevedere sempre mascheramenti e strategie di mitigazione/inserimento, criticità degli impianti fotovoltaici



## >> ISTANZA MONUMENTALE E PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (DPR31/2017)

### Art. 16. Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad **autorizzazione paesaggistica semplificata**, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a **tutela storica e artistica**, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'**unica istanza** relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un **atto a contenuto ed efficacia plurimi** recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli **articoli 21 e 22** del Codice medesimo.

**Si presenta tramite SUAP deve contenere il modulo autorizzazione lavori perché sono DUE PROCEDIMENTI!!!  
NO se vincolo di tutela indiretto**

### >> Come presentare istanza per la TUTELA INDIRETTA (art. 45 - vincolo monumentale indiretto)

Modulo SABAP va sempre allegato con marca da bollo da € 16 per interventi privati

Documentazione fotografica degli esterni con coni visuali di ripresa indicati su una planimetria, Indicazioni catastali Fg. particella e sub (è importante individuare l'unità immobiliare)

Nel vincolo indiretto vengono esplicitati gli elementi di cui tenere in considerazione (oltre a prospettiva, luce, condizioni di ambiente e di decoro)

Relazione tecnica degli interventi progettuali ed esplicitare i temi progettuali:

SERRAMENTI, COPERTURE, AUMENTI DI VOLUME  
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE COLORE INTONACI...



## >>VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' O IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

### Art. 33 o 37 del DPR 380/2001

- per gli immobili, con tutela monumentale diretta (art.21) o indiretta (art.45), **dichiarare l'ultimo stato autorizzato dalla Soprintendenza** (n.b. non dal Comune), che quindi deve essere verificato da parte del richiedente presso questi Uffici tramite richiesta di accesso agli atti, dal sito <http://www.sbap-vr.beniculturali.it/modulistica/modulistica> "**richiesta accesso agli atti**";
- Istanza con modulo della Soprintendenza completato dei dati di riferimento scaricabile dal sito web, con individuazione catastale dell'immobile e/o delle unità immobiliari di cui trattasi – foglio, mappali e subalterni;
- indicazione delle autorizzazioni rilasciate da questo Ufficio e rappresentazione grafica dell'ultimo stato autorizzato dalla Soprintendenza;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione con espresso riferimento all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa le dichiarazioni mendaci) **sottoscritta dal proprietario**, che dovrà precisare il **titolo di proprietà**, lo **stato assunto come legittimo**, l'**elenco delle opere** realizzate assenza e/o difformità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e la **data e/o l'epoca presunta di esecuzione delle stesse**.
- Dati generali del **soggetto che ha realizzato le opere** in assenza di autorizzazione (generalità/ragione sociale, legale rappresentante (in caso di società) codice fiscale, indirizzo/sede legale ecc...).



## >>VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' O IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

### Art. 33 o 37 del DPR 380/2001

- Dichiarazione dell'Amministrazione comunale (oppure del tecnico professionista) che specifichi a quale regime autorizzativo ai sensi del DPR 380/2001 l'intervento era soggetto e/o corrisponde, ai fini dell'applicazione o meno della sanzione ai sensi dell'**art. 33 oppure dell'art. 37** del citato decreto.
- **Relazione tecnico-descrittiva** della consistenza dell'immobile o delle unità interessate, con indicazione dei lavori eseguiti in assenza di autorizzazione o delle difformità rilevate rispetto allo stato assunto come legittimo, evidenziandone la localizzazione e le specifiche tecniche.
- Elaborati grafici riferiti al rilievo dello stato di fatto attuale (piante, prospetti e sezioni in adeguata scala di restituzione grafica), a quello assunto come legittimo e al raffronto tra i due con evidenziati gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o comunque risultanti difformi dall'autorizzazione nella **colorazione blu le nuove opere realizzate senza titolo** e **in giallo le demolizioni** da indicarsi nell'ultimo stato autorizzato). **Errori di rappresentazione grafica e/o di rilievo** riscontrata in fase di rilievo dello stato dei luoghi evidenziati con il colore convenzionale **verde**.
- Documentazione fotografica, d'insieme e di dettaglio con indicati i punti di ripresa su apposita planimetria, atti ad illustrare gli interventi oggetto di accertamento di compatibilità.



Soprintendenza archeologia  
belle arti e paesaggio per le province  
di Verona, Rovigo e Vicenza

## **BENI CULTURALI: DIALOGO CON LA SOPRINTENDENZA PRATICHE SU EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA MONUMENTALE E ARCHEOLOGICA**

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI ROVIGO 18 GIUGNO 2025**

***Modalità di presentazione e documenti da allegare alle pratiche edilizie per gli immobili sottoposti a tutela monumentale e archeologica ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio***

***Arch. Felice Giuseppe Romano – Dott.ssa Giovanna Falezza – Dott.ssa Letizia Tasso***

## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO ARTISTICO

### > Riferimenti normativi

- Art. 11 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
- Art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
- Art. 27 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
- Art. 30 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
- Art. 50 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
- Art. 169 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)



## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO

### Beni di riferimento

- Monumenti di proprietà pubblica considerati sottoposti a tutela ex lege (Monumenti pubblici, monumenti funerari sottoposti a tutela...);
- Elementi lapidei, a stucchi e apparati decorativi murali (dipinti murali) presenti all'interno di immobili sottoposti a tutela diretta ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
- Si ricorda che il medesimo *Codice*, per il combinato disposto degli artt. 11, 50 c. e 169, stabilisce che “è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista” sia in relazione a beni oggetto di vincolo di tutela che non soggetti al suddetto vincolo.
- All'interno dell'art. 21 ricadono sia gli interventi di restauro *tout-court* che le autorizzazioni per eventuali analisi microinvasive e per movimentazione di beni mobili da mettere in sicurezza in caso di interventi strutturali.



## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO ARTISTICO

### Professionalità coinvolte

Per quanto concerne gli interventi di ambito storico artistico va tenuto conto del coinvolgimento della figura del restauratore, che deve essere correttamente abilitato ai sensi della normativa vigente a operare sui beni culturali nelle specifiche classi operative che per comodità si riportano qui di seguito:

- 1. Materiali lapidei, musivi e derivati*
- 2. Superfici decorate dell'architettura*
- 3. Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile*
- 4. Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee*
- 5. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti*
- 6. Materiali e manufatti tessili organici e pelle*
- 7. Materiali e manufatti ceramici e vitrei*
- 8. Materiali e manufatti in metallo e leghe*
- 9. Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei*
- 10. Materiale fotografico, cinematografico e digitale*
- 11. Strumenti musicali*
- 12. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici*

Per eventuali verifiche delle classi di abilitazione può essere utile consultare il sito <https://professionisti.cultura.gov.it/restauratori>



## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO ARTISTICO

### LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI RESTAURO

#### Chi firma

Posto che il progetto generale viene di regola firmato e inviato dall'ente proprietario o da un suo tecnico incaricato, la parte dedicata agli interventi di restauro di ambito storico artistico inserita in esso DEVE essere obbligatoriamente firmata da restauratore correttamente abilitato secondo normativa vigente nelle giuste classi (si vedano elenchi delle professioni); se detta documentazione viene firmata solo dall'architetto non può essere accettata.

Si ricorda che il restauratore che firma la documentazione di restauro deve essere uno solo, poiché unico e immediatamente individuabile è secondo la normativa il responsabile diretto della gestione tecnica dei suddetti interventi di restauro.



## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO ARTISTICO

### LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI RESTAURO

#### Chi la valuta

La documentazione pertinente agli interventi di restauro di ambito storico artistico viene valutata in Soprintendenza dal funzionario storico dell'arte competente per territorio, in collaborazione col funzionario restauratore. A questa figura dovrà essere fatto riferimento per ogni necessità, chiarimento o richiesta di sopralluogo pertinente all'intervento approvato.



## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO ARTISTICO

### LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI RESTAURO

#### Cosa presentare

La documentazione che va obbligatoriamente presentata per gli interventi di restauro di ambito storico artistico deve essere comprensiva di:

- Relazione complessiva dell'intervento a firma di restauratore abilitato (la relazione deve essere esaustiva e non stringata a semplice lista di operazioni, ma va presentata in maniera discorsiva lo stato conservativo e di degrado del bene in esame con precisa indicazione delle lavorazioni che si andranno a svolgere, con eventuale valutazione anche di interventi di restauro precedenti);
- Schede dei prodotti che andranno utilizzati;
- Mappatura dello stato conservativo e del degrado materico;
- Documentazione fotografica esaustiva;



## INTERVENTI DI RESTAURO DI AMBITO STORICO ARTISTICO

### LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI RESTAURO

#### Cosa presentare

- Eventuale richiesta di autorizzazione per analisi microinvasive, comprensiva dell'indicazione dei punti di prelievo;
- Indicazione delle eventuali modalità di messa in sicurezza dei beni mobili coinvolti;
- Nel caso di richiesta di autorizzazione alla movimentazione di beni mobili va specificato chi eseguirà lo spostamento, con che modalità, quale sarà il luogo di ricovero e in che giorno si svolgerà detta movimentazione, allegando anche un elenco dettagliato con fotografie dei beni coinvolti.

L'autorizzazione viene concessa sul progetto così come presentato; ogni eventuale variante deve essere sottoposta per nuova autorizzazione alla Soprintendenza.

Fondamentale è, alla fine dei lavori, la consegna della Relazione finale di restauro sempre a firma del restauratore abilitato incaricato.



## >> Cosa sono gli immobili di interesse archeologico?

Sono strutture e aree archeologiche di proprietà pubblica e privata sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

### COMPRENDONO

- Monumenti archeologici - opere architettoniche antiche (esistenza di vincoli diretti e indiretti; vincoli con dispositivo misto)
- Aree/siti che conservano tracce dell'attività umana del passato – dalla preistoria al contemporaneo - su cui insistono resti strutturali, depositi antropizzati, manufatti di vario genere

## >> DA RICORDARE IL PARTICOLARE REGIME PROPRIETARIO DEI BENI ARCHEOLOGI

- Le cose di interesse culturale rinvenute nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall'anno 1909 (Legge n. 364 del 1909) appartengono allo Stato.
- Esse fanno parte del Demanio o del Patrimonio indisponibile (art. [822](#) e [826](#) del Codice Civile; art. 91 Codice beni culturali)



## **MONUMENTI ARCHEOLOGICI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO**

### **>> Chi firma e redige il progetto?**

Progetto a firma congiunta Architetto + Archeologo (I fascia)

Alla figura dell'Architetto- prevista dal Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925- si deve associare quella dell'Archeologo secondo il **DM 244/2019- Allegato 2**

### **>> Compiti e attività specifici della figura professionale dell'archeologo**

Progettare, dirigere, organizzare e svolgere attività di scavo archeologico, prospezione, documentazione sul campo di beni, contesti e siti archeologici anche subacquei;

Progettare, dirigere, coordinare, valutare e collaudare interventi di conservazione, manutenzione, restauro, protezione di beni, monumenti, contesti e siti archeologici.

### **>> Quale documentazione presentare? Vedi sopra**



**IL VINCOLO ARCHEOLOGICO  
COMPORTE INEDIFICABILITA'  
ASSOLUTA?**

**NO.**

In generale, il vincolo archeologico non è qualificabile come assoluto (non potendosi teoricamente escludere un'attività edificatoria che non snaturi né pregiudichi la conservazione ed integrità dei reperti archeologici)

## AREE E SITI ARCHEOLOGICI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

### >> Chi firma e redige il progetto dell'intervento da realizzare?

Il Progetto dell'intervento da realizzare richiede firma congiunta Architetto + Archeologo I fascia

### >> Cosa fare se è necessario lo scavo di una parte del sedime?

Se l'intervento prevede uno scavo (saggi, trincee o scavo in estensione) tra gli elaborati deve essere presente un progetto di scavo a firma di un Archeologo di I fascia

### >> Quale modello seguire per la redazione di un progetto di scavo?

È contenuto nell'Allegato II, 18 del Codice Contratti (D. Lgs. 36/2023) Articolo 16

#### Articolo 16.

##### Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. Il comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
  - a) rilievo generale;
  - b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
  - c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.
6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive. Il comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
  - a) rilievi e indagini;
  - b) scavo;
  - c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
  - d) restauro dei reperti mobili e immobili;
  - e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
  - f) studio e pubblicazione;
  - g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
  - h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
- 9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera. Il comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024



## >> Cosa sono le aree a rischio archeologico?

Sono aree di proprietà pubblica e privata non sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali in cui, sulla base di studi e valutazioni, si presume siano presenti resti archeologici (Il patrimonio archeologico comprende anche beni che sono ancora «nascosti» nelle stratificazioni del sottosuolo).


La loro conoscenza e mappatura permette di affrontare la progettazione edilizia con maggiore consapevolezza, evitando il rischio di danneggiamenti del patrimonio e del fermo lavori.

## >> DA RICORDARE CHE:

- Nell'ambito dei lavori pubblici il D. Lgs. 36/2023-Codice dei contratti pubblici, art.41 c.4, all. I.8 prevede obbligatoriamente che in fase di PFTE la stazione appaltante attivi la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico (a prescindere dall'ubicazione dell'intervento in area vincolata o a rischio archeologico).
- La Legge 29 aprile 2015, n. 57 (*Ratifica la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta nel 1992*) contiene principi e raccomandazioni perché si mettano in atto forme di tutela archeologica preventiva anche in ambito privato. Inoltre:
- «è opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle politiche di assetto urbanistico e rurale ..»



## ROVIGO



The screenshot shows the official website of the Comune di Rovigo. The header includes the city's logo and name, along with social media icons and a search bar. The main navigation menu lists various services. The breadcrumb trail indicates the current page is 'P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio'. The page title is 'P.A.T. Piano di Assetto del Territorio'. A pink graphic with the text 'P.A.T. Piano di Assetto del Territorio' is displayed. The main text states that the P.A.T. was approved by the Regional Council on April 17, 2012, and became operative on May 23, 2012. It also mentions the update of the Regional Technical Numerical Cart (CTRN) and the alignment with higher-level planning.

Comune di Rovigo  
Provincia di Rovigo

Seguici su   

Cerca...

Amministrazione Uffici e Servizi Vivere la città Mi interessa Io sono Sportello Telematico

Home ▾ Uffici e Servizi ▾ Urbanistica ▾ Urbanistica (servizi, avvisi e documenti) ▾ P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio

**P.A.T. Piano di Assetto del Territorio**



Con la Delibera della Giunta Regionale n. 679 del 17 aprile 2012 è stato approvato il PAT del Comune di Rovigo.

La pubblicazione della Delibera avvenuta il 8 maggio 2012 sul BUR n.36 comporta che lo strumento urbanistico approvato e modificato diventi operativo 15 giorni dopo la pubblicazione Dal 23 maggio 2012 il PAT APPROVATO è lo strumento di riferimento della gestione urbanistica del territorio che, insieme alle parti del PRG Vigente compatibil con il PAT, costituiscono il primo Piano degli Interventi del PRC - Piano Regolatore Comunale.

Per aggiornamento del Quadro Conoscitivo, definito dall'art 10 della L.R. 11/04 deve intendersi:

- Aggiornamento speditivo della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) secondo le direttive degli Atti d'indirizzo di cui all'art.50 comma 1) lett a) della L.R.11/04 e succ. mod.
- Adeguamento alla pianificazione di livello superiore.

## PRATICHE RELATIVE ALLA TUTELA ARCHEOLOGICA SECONDO LE NORME URBANISTICHE

## PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

**Modalità di presentazione e documenti da allegare alle pratiche edilizie per gli immobili sottoposti a tutela monumentale e archeologica ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio , D.Lgs. 42/2004**

Dott.ssa Giovanna Falezza


WebGIS - Comune di Rovigo (RO)

Utente: rovigo.map.PAT

Scelta del tema:

PAT del Comune di Rovigo

Vista




Livello base

Google Satellite

Livelli superiori

- Confini comunali
- PAT - TAVOLA 1
- Vincoli
  - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi
  - Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004
  - Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004
  - Vincolo di destinazione forestale L.R. 13.09.
  - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone
  - Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003
- Pianificazione di livello superiore
  - Zona umida Barchessa Balbi - PTCP
  - Strade alberate - PTCP
  - Centri storici
  - Elisuperficie
  - Fascia di rispetto elisuperficie
  - Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in rif
- Elementi generatori di vincolo
  - Idrografia
  - Idrografia: fasce di rispetto
  - Cave
  - Depuratori
  - Fasce di rispetto depuratori
  - Pozzi di prelievo idropotabile
  - Fasce di rispetto pozzi di prelievo idropotabili
  - Allevamento zootecnico intensivo
  - Fascia di rispetto dinamica allevamento zootecnico
  - Viabilità
  - Fasce di rispetto stradale
  - Ferrovie
  - Fasce di rispetto ferroviario
  - Zone militari
  - Servitu militare
  - Elettrorodotti

## ADRIA



### Art. 22 - Zone di tutela

**Rif. Legislativo:** art.41 L.R. 11/04, TITOLO III P.T.C.P.

#### **Contenuto**

Il P.A.T. individua le seguenti zone di tutela:

- siti a rischio archeologico;
- fascia di rispetto di 300 metri – Fiume Po
- fascia di rispetto di 100 metri – Canal Bianco

## ADRIA

### **SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO**

#### **Direttive**

Il P.I. individua e definisce gli ambiti di tutela dei siti di interesse archeologico cui andranno attribuiti apposite norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione anche al fine di evitare nel tempo la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati.

#### **Prescrizioni**

Gli interventi che ricadono all'interno di tali ambiti e che comportano escavazioni di profondità maggiore di 50 cm devono essere seguiti, in fase di cantiere, da un tecnico abilitato e accreditato presso la competente Soprintendenza archeologica, individuato dal titolare del titolo abilitativo dell'intervento, in accordo con la Soprintendenza stessa.

Il P.A.T. richiama l'applicazione, in tutto il territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, degli art. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 relativo all'esecuzione di indagini geologiche preventive

## Altri casi...

Gli interventi in area a rischio archeologico sono subordinati al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica successiva della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica e prima della loro presentazione in Comune.

Alla D.I.A., SCIA o atto equivalente ed alla domanda di permesso di costruire, ed alla denuncia di inizio lavori da presentarsi in Comune, deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza.



- Nulla osta
- Prescrizioni di assistenza archeologica alle operazioni di scavo
- Indagini preventive

## >> AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO NEI PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO: ISTRUZIONI E CHIARIMENTI

- Inviare (all'indirizzo PEC : [sabap-vr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vr@pec.cultura.gov.it) ) una comunicazione con uno stralcio del progetto e della relazione utile per la valutazione archeologica, comprensivo di corografia/posizionamento dell'area interessata dall'intervento.
- Nella nota dovranno essere evidenziati gli scavi da effettuare con le relative dimensioni e profondità.
- Possono essere utili anche eventuali informazioni su scavi pregressi, saggi geognostici/carotaggi già svolti nell'area, come anche segnalazione di eventuali scassi/rimaneggiamenti che hanno con certezza già compromesso il sedime, tanto da escludere che esso possa restituire elementi archeologici.
- La comunicazione con tutte le informazioni utili, compreso il nominativo, l'indirizzo (PEC) e telefono del tecnico incaricato, può essere trasmessa in carta semplice.
- I tempi per la risposta della Soprintendenza non sono fissati da norme o regolamenti specifici: in genere si cerca di garantire il riscontro entro 30 giorni.

## >> VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO: COS'E'

- La verifica preventiva dell'interesse archeologico è disciplinata dall'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e dall'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli appalti pubblici), **senza esclusioni**, per i lavori sottoposti all'applicazione delle disposizioni del codice.
- È una procedura finalizzata ad individuare la presenza di potenziali beni archeologici prima dell'inizio di opere pubbliche o private che prevedano scavi o nuove edificazioni. Questa verifica serve a evitare danni irreversibili al patrimonio culturale e a integrare eventuali ritrovamenti nella progettazione dell'opera.

## >> QUANDO SI APPLICA

- si applica a tutti i lavori sottoposti alle disposizioni del codice appalti, inclusi i contratti relativi ai settori speciali.

## >> QUANDO NON SI APPLICA

- non sono assoggettabili le fattispecie previste dal combinato disposto dall'Allegato I.8, art. 1, c. 2, 4 e 5 , vale a dire interventi che *non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate da manufatti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno*



## >> VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO: PROCEDURA

La verifica preventiva di interesse archeologico è normata dall'articolo 41 D.lgs. 36/2023 e dell'apposito allegato I.8. Si svolge in 2 fasi:

### 1 FASE

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **trasmettono** al Soprintendente territorialmente competente **copia del progetto di fattibilità dell'intervento** ed una **relazione** comprendente indagini geologiche e archeologiche preliminari, dati di archivio e bibliografici reperibili, esito delle ricognizioni sul terreno, lettura della geomorfologia del territorio, fotointerpretazioni.

Chi raccoglie ed elabora questa documentazione?


- dipartimenti archeologici delle università,
- soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito **elenco**, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione:

<https://professionisti.cultura.gov.it/elenchi>



Il Soprintendente, sulla base della documentazione trasmessa e delle ulteriori informazioni in suo possesso, valuta se assoggettare o meno l'intervento alla seconda fase della procedura.



TEMPISTICHE:

- 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio della verifica di assoggettabilità
- per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete: 60 giorni, prorogati per non più di 15 giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali

**Rischio archeologico basso, molto basso o nullo**

Se non ritiene che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il Soprintendente comunica la non assoggettabilità con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

**Rischio archeologico medio, alto, molto alto**



2 FASE



## 2 FASE

**Attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante

- Richiesta di **indagini** (integrative del progetto di fattibilità):
  - a) esecuzione di carotaggi;
  - b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
  - c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
- stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato (cfr. art. 16 dell'Allegato II.18)

### TEMPISTICHE:

- L'eventuale seconda fase della procedura si conclude entro il termine perentorio di 90 giorni dall'avvio delle indagini suddette con la redazione della relazione archeologica definitiva



## 2 FASE

### **Possibili esiti:**

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela: la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento: la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito: le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**Linee guida: Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022)**

individuano le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari allo svolgimento delle singole fasi, alla pubblicazione dei dati raccolti.



## 2 FASE



si conclude con la “relazione archeologica definitiva”, di cui all’art. 1, c. 8, dell’All. I.8, che raccoglie e illustra gli esiti della “seconda fase” della VPIA.

### SUCCESSIVE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

- modifiche del PNRR alla valutazione dell’interesse archeologico: D.L. 19/2024, noto come “Decreto PNRR 4” e convertito con Legge 56/2024, introduce all’articolo 12-bis semplificazioni alla verifica preventiva dell’interesse archeologico
- modifiche del Correttivo Appalti 2025 alla VPIA: artt. 14, 72, c. 2, 78 e 79 del D.Lgs. 209/2024

